



# Fallimento per l'impresa cessata ora pilotato in base a data certa

## La tutela

### L'articolo 33 recepisce l'orientamento della giurisprudenza

Il Codice della crisi ha dato seguito alla giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare in tema di apertura della liquidazione giudiziale successivamente alla cessazione dell'attività d'impresa.

Pur se – come illustrato in questa stessa pagina – l'articolo 33 del Codice della crisi riproduce in larga parte il contenuto dell'articolo 10 della legge fallimentare, prevedendo che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima, o entro l'anno successivo, il comma 3 della norma in commento ha, tuttavia, chiarito – questa volta in modo inequivocabile – la volontà del legislatore di restringere, in favore dei soli creditori, la possibilità di dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività economica a prescindere dalla formale cancellazione della società dal registro delle imprese.

Non sembrava corretto, infatti, consentire al soggetto (individuale o collettivo) che non avesse provveduto a richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese della propria (cessata) attività, di poter beneficiare della possibilità di provare comunque l'avvenuta cessazione dell'impresa.

Così, la norma in commento ha senz'altro recepito quell'orientamento giurisprudenziale che – anche nel vigore della precedente legge fallimentare – aveva ritenuto comunque di escludere al debitore la facoltà di dimostrare a proprio vantaggio la cessazione dell'attività precedente alla comunicazione. In tal senso si è del resto recentemente espressa la Corte di cassazione (ordinanza 23906 del 7 agosto 2023) – nel solco di un orientamento di legittimità ormai consolidato (sentenza 27288 del 9 ottobre 2018) – nel rigettare il ricorso presentato sul presupposto che la debitrice – pur non avendo richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese – avesse comunque provveduto alla disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché alla variazione del proprio regime fiscale. La Suprema corte ha, infatti, ritenuto di escludere l'applicabilità del termine della disposizione in esame, rilevando che la stessa, nell'ancorare la decorrenza del termine alla cancellazione dal Registro delle imprese, deve essere interpretata nel senso di consentire esclusivamente ai creditori e al pubblico ministero la facoltà di di-

mostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, precludendo così al debitore la possibilità di far valere l'interruzione in un momento diverso.

In altri termini, non vi è ragione, secondo la Suprema corte, di discostarsi dal principio secondo cui il termine di un anno, entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore che abbia cessato la propria attività, decorre non già dalla effettiva cessazione, bensì dalla cancella-

Per la fine attività conta la cancellazione dal Registro imprese a meno di una diversa prova dei creditori

Ora il legislatore ha circoscritto i tempi senza lasciare spazio ad argomentazioni del debitore

zione dal Registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di superare il dato formale.

Invero, se anche al debitore fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività di impresa rispetto a quella della cancellazione dal registro, la tutela dell'affidamento dei terzi creditori risulterebbe ingiustamente vanificata.

— **Filippo D'Aquino**  
— **Gianluca Minniti**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PUNTO FERMO

### La formulazione

L'articolo 33 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza riproduce in larga parte il contenuto del previgente articolo 10 della legge fallimentare (cioè del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) prevedendo che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima, o entro l'anno successivo.

Ora il comma 3 ha chiarito la volontà del legislatore di restringere, in favore dei soli creditori, la possibilità di dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività economica a prescindere dalla formale cancellazione della società dal registro delle imprese.